



Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Modifica del 10 gennaio 2018

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 2008¹ sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutto l'atto normativo «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione».*

² *In tutto l'atto normativo «aggiornamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».*

³ *In tutto l'atto normativo «impianto di macellazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello».*

Art. 1

¹ La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specialistica non legata a una professione per:

- a. le persone che, a titolo professionale, detengono equidi;
- b. le persone che sono responsabili dell'accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale;
- c. le persone che, a titolo professionale, allevano o detengono pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi;
- d. le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell'articolo 101 lettera c OPAn.

¹ RS 455.109.1

- e. le persone che eseguono la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi;
- f. gli impiegati di commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali responsabili dell'accudimento degli animali;
- g. le persone che nelle aziende commerciali accudiscono decapodi, pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento;
- h. il personale specializzato nella sperimentazione animale;
- i. il personale addetto al trasporto degli animali;
- j. il personale dei macelli che si occupa degli animali o li stordisce e li dissangua; e
- k. i formatori dei detentori di animali.

² Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di competenza per:

- a. la detenzione e l'accudimento di animali domestici e di animali selvatici;
- b. il trattamento di pesci e decapodi;
- c. l'accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell'ambito della pubblicità; e
- d. la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli.

³ Essa disciplina la forma della formazione continua e la procedura per lo svolgimento dei corsi di formazione e di formazione continua.

⁴ Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l'autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn.

⁵ Essa contiene il regolamento d'esame per la formazione:

- a. delle persone di cui al capoverso 1;
- b. delle persone che intendono ottenere l'autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn.

⁶ Essa non si applica alla formazione con un attestato di competenza per il trattamento di pesci e decapodi secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 1993² concernente la legge federale sulla pesca.

Art. 2 Obiettivi di apprendimento

¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona

² RS 923.01

salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

² L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn è insegnare all'addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva

La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

Art. 5 cpv. 1

¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

Titolo prima dell'art. 5a

Sezione 1a:

Impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali

Art. 5a Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 103 lettera b OPAn è che gli impiegati del commercio al dettaglio siano in grado di tenere gli animali in modo adeguato e li mantengano sani, trasmettano le loro conoscenze conformemente alle esigenze dei clienti e sappiano ciò che è importante nella riproduzione e nell'allevamento di animali sani.

Art. 5b Forma e durata della formazione

¹ La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l'articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all'articolo 5d capoverso 1.

² La parte teorica comprende almeno 90 ore e il periodo di pratica almeno 40 giorni lavorativi, di cui al minimo dieci giorni lavorativi con quattro diversi gruppi di animali di cui all'articolo 5d.

Art. 5c Contenuto della parte teorica

¹ La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

- a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- b. trattamento rispettoso degli animali;
- c. igiene nei parchi, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- d. anatomia e fisiologia degli animali; e
- e. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

² Essa permette di acquisire conoscenze approfondite in merito alle specie animali commercializzate spesso negli ambiti seguenti:

- a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
- b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
- c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
- d. allevamento di animali; e
- e. uccisione a regola d'arte degli animali accuditi.

Art. 5d Contenuto del periodo di pratica

¹ Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:

- a. cani, gatti e furetti;
- b. piccoli mammiferi, in particolare roditori, conigli e ricci;
- c. uccelli, in particolare canarini, estrildidi e psittacidi;
- d. pesci di acqua dolce e di mare;
- e. pesci di stagno;
- f. rettili, in particolare sauri, serpenti e tartarughe nonché anfibi, in particolare anuri e urodeli.

² Esso deve comprendere esercitazioni concernenti il trattamento degli animali, la loro cura, l'osservazione del loro comportamento, l'allestimento di parchi, l'igiene e il trasporto degli animali.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 3: Personale dei macelli

Art. 10 Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 177 capoverso 2 OPAn è di insegnare al personale dei macelli a trattare gli animali con riguardo nonché a stordirli e a dissanguarli correttamente.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 5: Direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 6: Persone che eseguono esperimenti

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 7: Incaricati della protezione degli animali e responsabili d'esperimento

Art. 26 Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 129b capoverso 1 o 132 capoverso 1 OPAn è insegnare agli incaricati della protezione degli animali e ai responsabili d'esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d'arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.

Art. 27 Forma e durata della formazione

La formazione comprende una parte teorica e una parte incentrata sull'obiettivo sperimentale della durata rispettiva di almeno 20 ore.

Titolo prima dell'art. 30

Capitolo 3: Formazione con attestato di competenza

Sezione 1:

Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione privata e accudimento di animali selvatici

Art. 36 Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 97 capoverso 3 OPAn è insegnare alle persone che svolgono la formazione come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza evitabile.

Titolo prima dell'art. 39

Sezione 4:

Accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell'ambito della pubblicità

Art. 39 Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 103 lettera d OPAn è insegnare alla persona responsabile dell'accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni commerciali o nell'ambito della pubblicità.

Titolo prima dell'art. 44a

Capitolo 4:

Formazione per l'utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani

Capitolo 5 (art. 45–48)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 5: Formazione continua

Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 6: Procedura

Sezione 1: Principi applicati nello svolgimento dei corsi di formazione

Art. 51 Documentazione dei corsi

Chiunque organizza e svolge corsi di formazione deve consegnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d'insegnamento.

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 2:

Attestazione della partecipazione a una formazione e a una formazione continua

Art. 54 Attestazione della partecipazione a una formazione o a un corso

L'attestazione della partecipazione a una formazione di cui all'articolo 197 OPAn o a un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. logo o timbro con il nome e l'indirizzo dell'organizzatore;

- b. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del partecipante al corso;
- c. luogo e data del corso di formazione nonché denominazione della formazione;
- d. luogo, data, nome e firma della persona responsabile della formazione.

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'attestazione della partecipazione a un periodo di pratica di cui all'articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

Titolo prima dell'art. 58

Capitolo 7: Regolamento d'esame

Sezione 1: Organizzazione degli esami

Art. 58 cpv. 1 e 4

¹ Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine di tali formazioni.

⁴ *Abrogato*

Art. 63 cpv. 2, 3 e 5

² L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale è inferiore al 3.

³ L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale dei macelli è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4.

⁵ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 66

Sezione 2: Forma, contenuto e durata degli esami

Art. 66 Forma e durata dell'esame

¹ L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e l'esame di persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn comprendono una parte scritta o una parte orale.

² Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale dei macelli sostengono un esame orale o scritto della durata di 30 minuti.

Art. 67 Contenuto dell'esame

¹ L'esame copre tutti gli ambiti inerenti alle materie previste della formazione.

² Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale dei macelli l'esame deve coprire almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazione. Occorre esaminare prioritariamente gli aspetti pratici e le domande d'esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i candidati.

Sezione 3 (art. 68 e 69)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 70

Capitolo 8: Disposizioni finali

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset